

Università degli Studi di Messina

**Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili
Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina**

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Curriculare)

TRA

L'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "l'Università", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea nato a Ginevra (CH) l'11/03/1972, o da suo delegato

E

la Capitaneria di porto - Guardia Costiera – di Vibo Valentia Marina (di seguito Capitaneria di porto), con sede in Vibo Valentia, Via Molo snc frazione Marina (C.F. 86000560796) legalmente rappresentata dal C.F. (CP) Massimiliano PIGNATALE, nato a Taranto il 17/05/1972 (C.F.: PGNMSM72E17L049S), nella sua qualità di Comandante pro-tempore della Capitaneria di porto.

Premesso

- Il Corpo delle Capitanerie di porto e l'Università di Messina hanno stipulato in data 10 marzo 2020 un accordo di collaborazione con lo scopo di sviluppare sinergie nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali;
- Il Corpo delle Capitanerie di porto e l'Università di Messina in data 17 marzo 2020 hanno stipulato un protocollo attuativo del sopra citato accordo di collaborazione, avente ad oggetto la organizzazione di tirocini curricolari;
- Ai sensi degli artt. 27 e 92 del D.P.R. n. 382/1980, le Università possono stipulare convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale e convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento;
- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera a) della L. n. 196/1997 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui alla citata norma;
- Il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera, tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio, le attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Finalità

1. Le disposizioni della presente convenzione si riferiscono ai **tirocini curricolari**, ovvero i tirocini svolti da studenti in regola con l'iscrizione ad un Corso di laurea, Corso di laurea magistrale, Corso di laurea magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione previsti in via obbligatoria e/o facoltativa dal Corso di studi frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella carriera di studi.

2. La Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina si impegna ad accogliere presso la sua struttura **studenti dell'Ateneo**, d'ora in poi denominati **"tirocinanti"**, su proposta dell'Università di Messina.
3. Il numero massimo di tirocinanti è fissato in tre unità. Quanto sopra in applicazione delle Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni del 25 maggio 2017, Regione Sicilia e successive modificazioni, e considerate le ulteriori limitazioni previste dalla vigente normativa per la gestione dell'emergenza COVID 19.

Art. 2 - Natura, durata e progetto formativo

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor, designato dall'Università, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor nominato dalla Capitaneria di porto.
3. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. La durata del tirocinio deve essere congrua, in relazione agli obiettivi formativi, e comunque non superiore ai dodici mesi.
4. Per ciascun tirocinante ospitato nella Capitaneria di porto, in base alla presente Convenzione, viene predisposto dall'Università, d'intesa con il Tutor della Capitaneria di porto, un progetto formativo individuale sottoscritto per l'Università dal tutor accademico, dal Coordinatore del Corso di Studi o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studi, dal Tutor della Capitaneria di porto e dal Tirocinante, contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi dei tutor dell'Università e della Capitaneria di porto
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso le strutture della Capitaneria di porto;
 - la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio e i CFU riconosciuti;
 - gli uffici presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile ed infortunio sul lavoro.
5. Il progetto formativo deve essere preventivamente approvato dal Comando Generale

Art. 3 - Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare i regolamenti disciplinari, le norme di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso il soggetto ospitante, con particolare riguardo, in tutti i casi di presenza presso gli Uffici di Vibo Valentia Marina, alle norme di comportamento per la prevenzione del contagio vigenti, che il tutor della Capitaneria di porto provvederà a trasmettere all'indirizzo mail segnalato dal tirocinante all'atto della sottoscrizione del progetto formativo e ad aggiornare all'occorrenza;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - rispettare le indicazioni del tutor della Capitaneria di porto e del tutor accademico;
 - frequentare la Capitaneria di porto nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati;
 - attestare la propria presenza presso la sede del tirocinio mediante apposizione di firma all'entrata e all'uscita in un apposito registro predisposto a cura del tutor della Capitaneria di porto.

A tal fine l'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il progetto formativo e gli impegni in esso previsti.
2. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne motivata comunicazione scritta alla Segreteria Studenti dell'Università e alla Capitaneria di porto, con congruo preavviso. Il tirocinio può essere interrotto dall'Università o dalla Capitaneria di porto in caso di gravi

inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale.

Art. 4 - Impegni dell'Università

1. L'Università si impegna a:

- assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (per infortunio sul lavoro e malattie professionali), mediante "gestione per conto" (legge 808/77) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio ma rientranti nel progetto formativo.
- trasmettere alla Regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
- trasmettere al Comando generale i progetti formativi relativi alle attività di tirocinio.

Art. 5 - Impegni della Capitaneria di porto

1. La Capitaneria di porto si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto di formazione ed orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
 - segnalare alla Segreteria Studenti dell'Università eventuali variazioni (sede, orario etc.) di quanto stabilito nel progetto formativo;
 - segnalare tempestivamente alla Segreteria Studenti dell'università ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio;
 - rilasciare al tirocinante una relazione alla fine del tirocinio che attesti il raggiungimento degli obiettivi formativi e il corretto svolgimento del tirocinio stesso;
 - in caso di infortunio del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, alla Segreteria Studenti dell'Università, affinché questa provveda a darne segnalazione, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL e alla compagnia assicurativa prescelta.
2. La Capitaneria di porto e l'Università si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs 81/2008.

Art. 6 - Durata e termini di recesso

1. La presente Convenzione ha durata pari all'accordo di programma citato in premessa 16 Marzo 2023
2. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento a mezzo PEC, attraverso comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni; il recesso o la sua naturale scadenza non avranno effetto sui tirocini in svolgimento che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi individuali. Dell'eventuale recesso anticipato dovrà essere informato il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 7 - Trattamento dei dati

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale scambiati in relazione o in dipendenza del presente atto saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 ed in particolare nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità, trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità contenuti negli artt.1,3,e 11 del Codice. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti di cui all'art. 7 del Decreto Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sulle norme di cui

al Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 8 - Stipula, oneri fiscali e spese di registrazione

1. La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990 e s.m.i. e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC. Fuori dai casi previsti dal predetto art. 15, comma 2 bis della legge 241/90 e s.m.i. e, solo in assenza di firma digitale, la convenzione potrà essere sottoscritta con firma autografa e verrà redatta in un unico originale, conservato agli atti dal soggetto promotore.
2. In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 21 Maggio 2021 n. 69 , Conversione in legge con modificazioni, del D.L. 22 Marzo 2021 n. 41 all'art. 10 bis, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 25 della tabella di cui all'allegato B al D.P.R. n 642/1972, si applica, per l'anno 2021 e per l'anno 2022 (Legge 30/12/2021 n.234 art.1 c.731), anche alla presente convenzione per lo svolgimento di Tirocini di Formazione e Orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 Giugno 1997 n.196.
3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 9 - Foro Competente

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione.
2. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione, alla esecuzione e alla gestione del presente Accordo sarà risolta da un collegio arbitrale composto dal Rettore dell'Università, dal Comandante della Capitaneria di porto – Guardia Costiera – o da un loro Rappresentante, e da un terzo membro, nominato di comune accordo.

Art. 10 Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le Parti rimandano alla normativa (regionale, nazionale ed europea) nonché regolamentare in materia.

Per l'Università degli Studi

Per Rettore

Prof.ssa Angela Maria Mezzasalma
Giusta delega prot. 64155 del 14/07/2020

Per la Capitaneria di porto

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Massimiliano PIGNATALE

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MASSIMILIANO PIGNATALE

In Data/On Date:

mercoledì 18 maggio 2022 10:02:06

RPA: Rosalba Pruiti